



CITTÀ di BRA
Ripartizione Servizi alla Persona

**LINEE DI AZIONE E DI RAPPORTO TRA IL COMUNE DI BRA
E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Anno scolastico 2022-2023**

- L'art. 2, comma 1° e seguenti della legge 104/1992, prevedono il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica degli alunni con handicap, da realizzarsi in varie forme anche con l'apporto degli Enti Locali;

- La legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, nel disciplinare gli interventi che rendono effettivo il diritto allo studio, pone parimenti particolare riguardo all'accesso, alla frequenza e alla integrazione scolastica degli alunni di cui sopra;

- Nella logica delle normative in precedenza citate, l'integrazione scolastica si realizza attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-ambientali, culturali, ricreativi, sportivi anche mediante la stipula di accordi di programma, da tempo in atto sul territorio comunale;

- Il Comune di Bra da sempre concorre in varie forme ad assicurare tale diritto, con le linee di azione sotto articolate si intende proseguire l'impegno per un armonico processo di crescita, di equilibrio, di impiego delle risorse del territorio, di valorizzazione dell'autonomia scolastica in modo da rispondere alle esigenze dei soggetti inseriti.

Ciò premesso, tra il Comune di Bra e le Istituzioni Scolastiche interessate si adotta quanto segue.

ARTICOLO 1 – GENERALITÀ

Il Comune di Bra assicura agli alunni e agli studenti delle scuole statali, negli ambiti delle competenze dell'Ente Locale e delle proprie risorse, interventi per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap rapportati alle diagnosi funzionali, ai profili dinamici funzionali e ai piani educativi individualizzati.

L'assistenza per l'autonomia è garantita mediante il sostegno economico ad azioni direttamente svolte da parte delle Istituzioni Scolastiche.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI

L'intervento dell'Amministrazione Comunale si realizza nei confronti degli alunni con handicap che, aventi il diritto in base alle competenze attribuite ai Comuni, siano:

- residenti in Bra;
- certificati dal competente servizio dell'ASL (diagnosi funzionale e richiesta di attivazione del servizio di assistenza alle autonomie ovvero "Profilo descrittivo di funzionamento dell'alunno" ICF con indicazione della necessità di "assistenza specialistica" di cui alla nota MIUR 3390 del 30.11.2001 rilasciati dalla Neuropsichiatria Infantile);
- inseriti in un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) a carattere socio- educativo da parte della scuola di frequenza.

Previo specifici accordi con il relativo comune di residenza, gli interventi possono essere indirizzati anche a soggetti non residenti.

ARTICOLO 3 –PIANO ANNUALE DI INTERVENTO

L'Amministrazione comunale risponde alle richieste e alle segnalazioni delle esigenze per l'anno scolastico successivo inoltrate dalle scuole entro il 31 luglio, eventualmente concertando con le scuole modalità atte a raggiungere la migliore efficacia degli interventi ed elaborando un progetto nei termini seguenti:

- a) Prioritariamente, entro l'avvio dell'anno scolastico, viene elaborato un progetto di intervento indirizzato agli alunni con sostegno di personale insegnante assegnato all'Ufficio Scolastico Provinciale.
- b) In esito alle risorse disponibili e nell'ordine di priorità dettato dalla gravità dei casi, il progetto può essere esteso a favore di altri alunni, aventi le caratteristiche di cui al comma a), con autonomia compromessa non oggetto di altri interventi.
- c) Le eventuali economie riscontrabili ad avvenuta definizione del piano annuale secondo i due precedenti commi potranno essere impiegate o in piani integrativi o, previo concertazione tra le parti, per progetti di inserimento di altre marginalità che comunque soddisfino i requisiti di residenza e di inserimento in un progetto educativo individualizzato.

ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE DEL PIANO ANNUALE

Il piano annuale di intervento, inteso come frequenza del soggetto a 33 settimane di attività didattica, è ricondotto in un monte ore settimanale per ciascun caso che rispetta i requisiti indicati all'art. 2.

La valutazione tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti elementi:

- analisi della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale dell'alunno ovvero del "Profilo descrittivo di funzionamento dell'alunno" (livello di assistenza specialistica necessari);
- presenza dell'insegnante di sostegno e orario attribuito;
- disponibilità di personale ausiliario statale per l'assistenza di base.

Il monte ore stabilito non può essere aumentato in itinere se non per straordinarie esigenze da valutare congiuntamente alla scuola.

Il monte ore assicurabile da parte dell'Amministrazione Comunale non può superare l'entità del monte ore totale messo a disposizione da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

In ogni caso viene valutata la possibilità di compresenza di due o più soggetti nella medesima sezione o nucleo didattico, con conseguenti adeguamenti del monte ore.

ARTICOLO 5 – ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA SVOLTA DALLA SCUOLA

La scuola, nell'ambito della propria autonomia, può affidare il servizio a operatori esterni, ad associazioni ecc. oppure avvalersi di proprio personale docente.

Il Comune determina, con riferimento al piano annuale di cui all'articolo 4, un trasferimento finanziario per l'anno scolastico valorizzato nell'entità massima oraria di € 18,50.

Il trasferimento di cui sopra ha vincolo di destinazione specifica ed è invalicabile; può essere ridotto in relazione a elementi oggettivi di spesa già noti alla scuola al momento di elaborazione del piano annuale.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il Comune formula un piano preventivo di trasferimento delle somme, assume il relativo impegno di spesa per l'anno scolastico, lo notifica alla scuola, ed eroga un acconto pari al 30 per cento della somma spettante a ciascuna istituzione scolastica entro il 30 novembre.

Il 50 per cento della somma è erogato entro il 31 marzo quale secondo acconto; entro il 15 luglio le scuole rassegnano un rendiconto tecnico ed economico circa la spesa sostenuta nei limiti del piano annuale d'intervento. Le somme non utilizzate verranno detratte dal saldo finale.

Il saldo avviene sulla scorta delle risultanze a rendiconto che conterrà:

- monte ore effettivo utilizzato con finanziamento del comune;
- eventuale economia effettuata sulla somma oraria in virtù di accordi più favorevoli;
- eventuali economie ascrivibili all'impiego di altre fonti di finanziamento.

Non verranno considerati a carico del Comune: oneri per materiali, sussidi, attrezzature; interventi ascrivibili a competenze istituzionali estranee a quelle comunali; oneri di mera gestione e ogni altro onere non contemplato al comma precedente.

E' data facoltà alla scuola di intervenire, ad integrazione del trasferimento comunale e nel caso di insufficienza dello stesso, con altre risorse vincolate oppure attingendo alle risorse ordinarie destinate all'assistenza scolastica a norma della L.R. 28/2007.

Nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune in ordine alla modalità di gestione da parte della scuola dei profili assicurativi, previdenziali e giuslavoristici degli operatori incaricati e dei prestatori d'opera.

Differenti condizioni possono essere di volta in volta stabilite con la scuola nel caso in cui vengano destinate da terzi al Comune somme vincolate alla realizzazione di più particolari progetti.

ARTICOLO 7 - DURATA

Le presenti linee di azione hanno durata per l'anno scolastico 2022-2023.

Il Comune si impegna a verificare con le istituzioni scolastiche i risultati delle linee adottate anche in vista di eventuale loro continuità.

Bra, 06/07/2022

Per il Comune di Bra
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 SMAREGLIA FABIO / INFOCERT SPA
 (firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

(Data e Timbro della scuola)



Per l'Istituto Scolastico
 Il Dirigente Scolastico
 PROF. DAMIRO EAUDI